



REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE
nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 209 UNITA' DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – BANDO PER N. 4 UNITA' DEL PROFILO PROFESSIONALE *SPECIALISTA AMMINISTRATIVO, AMBITO DI RUOLO SICUREZZA SUL LAVORO E BENESSERE ORGANIZZATIVO* PRESSO LA REGIONE PUGLIA, ORGANIZZATO CON IL SUPPORTO DI FORMEZ PA, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DGR N. 1736 del 28/10/2021.

VERBALE N. 14

L'anno 2022, il giorno 11 novembre, alle ore 13:50, si è riunita a distanza, in modalità di videoconferenza, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo, nominata con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, convocata con avviso del Presidente del 7 novembre 2022 e così composta:

Presidente: dott.ssa Teresa DE LEO

Componente: dott. Giovanni FARINACCI

Componente: avv. Filippo GIORGIO

Segretario: dott.ssa Nicoletta CRAMAROSSA

Constatata la presenza dei summenzionati signori nella loro espressa qualità di componenti e segretario della suddetta commissione, il Presidente la dichiara regolarmente insediata e dà avvio ai lavori.

Il Presidente richiama il verbale n. 13 del 14/10/2022 e l'allegata graduatoria del concorso in oggetto, notificata alla Sezione Personale, a Formez PA e pubblicata nel sito istituzionale della Regione, nella sezione concorsi al link <https://concorsi.regione.puglia.it/>, a far data dal 19 ottobre 2022.

Riferisce che, successivamente alla pubblicazione nel sito istituzionale suindicato della graduatoria del concorso, sono pervenute istanze e comunicazioni da parte di alcuni candidati, trasmesse a mezzo PEC ed e-mail, di seguito indicate.

In data 21/10/2022, la Sezione Personale-Servizio reclutamento ha trasmesso, tramite mail l'istanza in autotutela inviata dalla candidata Senerchia Annapaola. In particolare, la candidata ha trasmesso una istanza per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso della Laurea magistrale LM-51 in Psicologia e di ulteriore Laurea Triennale L-24 in Scienze e tecniche Psicologiche, che attesta mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e che allega alla medesima istanza, oltre alla copia della Carta di identità elettronica. In subordine, chiede di rideterminare il punteggio degli altri candidati che abbiano ottenuto un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, pur avendo dichiarato una laurea triennale, come titolo di accesso, ed una magistrale o specialistica ottenuta all'esito

del completamento del medesimo ciclo di studi, con la triennale usata come titolo di accesso; in ogni caso, invita la Commissione a verificare il possesso effettivo dei titoli "ulteriori" dichiarati dai candidati.

In data 24/10/2022, il candidato Bevilacqua Demetrio ha trasmesso, a mezzo PEC, all'indirizzo del Servizio Datore di lavoro una richiesta di rettifica del punteggio finale per mancata assegnazione del punteggio previsto per il possesso di abilitazioni. La medesima mail è stata trasmessa anche dalla Sezione Personale. In particolare, il candidato ha inviato un'istanza di rettifica del punteggio finale, allegando una copia del certificato di Laurea, Registro 201492177/Laurea dell'Università degli Studi di Parma.

In data 24/10/2022, la Sezione Personale-Servizio Reclutamento ha trasmesso, tramite mail, la richiesta invitata con pec dalla candidata De Bartolo Stefania di modifica della graduatoria provvisoria per mancato riconoscimento del titolo preferenziale. In particolare, la candidata ha segnalato il mancato riconoscimento, all'interno dell'allegato A1 del verbale 13 datato 14.10.2022, del titolo di preferenza risultante dall'attestazione di lodevole servizio presso altra P.A, inviato in data 7 giugno ed ha allegato una copia del suddetto attestato.

In data 25/10/2022, il candidato Loconsole Maurizio ha inviato con PEC, all'indirizzo del Servizio Datore di lavoro, una comunicazione rappresentando che, per un guasto tecnico al suo account di posta elettronica, ha potuto leggere soltanto in data 24/10/2022 la richiesta di documentazione formulata da questa Commissione e, pertanto, ha allegato una dichiarazione sostitutiva della certificazione di laurea, scaricata dal sito dell'Università, con annessa prova finale abilitante all'esercizio della professione di tecnico della prevenzione.

Inoltre, è pervenuta in data 25/10/2022 la PEC, inviata da Villani Roberto anche all'indirizzo del Servizio Datore di lavoro, avente ad oggetto: *"omissis ...Ricorso per l'attribuzione di ulteriore punteggio Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali indetti con DD 1371_2021 - Bando n. 2"*. Evidentemente, tale pec è stata erroneamente indirizzata anche al Servizio datore di lavoro, in quanto riguarda il concorso indetto con altro bando per il profilo di Specialista risorse economico-finanziarie. Infatti, dall'esame degli atti il signor Villani Roberto non risulta nell'elenco dei candidati idonei al concorso in oggetto.

La Commissione procede, quindi, all'esame delle istanze pervenute ed assume le relative determinazioni, come di seguito riportate.

La candidata **Senerchia Annapaola**, chiede l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per il possesso della laurea magistrale LM-51 in psicologia e di ulteriore laurea triennale L-24 in Scienze e tecniche psicologiche (non indicata in sede di domanda) di cui allega la relativa autocertificazione. In subordine, chiede la rideterminazione dei punteggi dei candidati che abbiano ottenuto un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, avendo dichiarato come titolo di accesso una laurea triennale e come titolo ulteriore una laurea magistrale o specialistica.

Al riguardo la Commissione rileva che, come dichiarato nella stessa istanza in autotutela, la candidata in sede di presentazione della domanda, ha indicato come titolo di accesso al concorso la Laurea magistrale - LM-51 Psicologia, che risulta prevista nell'art. 2 del bando tra i titoli di accesso, ma non ha dichiarato titoli accademici o di studio ulteriori rispetto al titolo utile per l'ammissione al concorso.

Pertanto, correttamente la Commissione non ha attribuito l'ulteriore punteggio di 1,5 punti, previsto nell'art. 7 comma 4 lett. a) del bando per il possesso di lauree ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione al concorso, in quanto non dichiarato dalla candidata in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera l) del bando di concorso. Inoltre, l'articolo 7, comma 1°, secondo periodo del bando, preclude la valutazione di titoli non espressamente dichiarati nella domanda in quanto prevede testualmente che *"Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione"*.

Né può essere accolta l'istanza di rideterminazione in peius del punteggio di 1,5 punti, conseguito dai candidati che, pur avendo indicato una laurea triennale come titolo di accesso, hanno dichiarato una laurea magistrale o specialistica quale titolo ulteriore, in quanto correttamente attribuito, nel rispetto dell'art. 7 del bando di concorso, a cui la Commissione deve attenersi.

In proposito, si evidenzia che l'art.2 del bando prevede, tra i requisiti di partecipazione al concorso, il possesso sia della laurea di primo livello, secondo il D.M. n. 270/2004, che della laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004, nonché della laurea di primo livello, diploma di laurea ovvero laurea specialistica o laurea magistrale in una delle classi di laurea di possibile equiparazione a quelle suindicate. La candidata, in sede di presentazione della domanda, bene avrebbe potuto indicare, al pari degli altri candidati, quale titolo di accesso la laurea triennale posseduta e beneficiare dell'attribuzione del relativo punteggio.

Per le ragioni innanzi evidenziate, la commissione ritiene che l'istanza presentata dalla candidata non possa essere accolta. Pertanto, decide di non modificare la valutazione dei titoli dichiarati dalla candidata, come espressa nel verbale n. 9 del 4 agosto 2022 e nel verbale n. 12 del 13 ottobre 2022 e il punteggio totale di punti 24,75 alla stessa attribuito.

Con riferimento all'invito rivolto dalla candidata di verificare il possesso effettivo dei titoli "ulteriori" dichiarati dai candidati, la Commissione conferma che la valutazione è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni del bando di concorso.

Il candidato **Bevilacqua Demetrio**, nella richiesta inviata in data 24 ottobre 2022, richiama il verbale n. 12 della commissione esaminatrice, che ha ritenuto di non poter assegnare il punteggio previsto per il possesso delle abilitazioni, nonché la graduatoria allegata al verbale n. 13.

In proposito, evidenzia che il conseguimento del titolo di studio in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, risulta essere subordinato al superamento di un esame finale avente valore di esame di stato. A tal fine, richiama il comma 3 dell'art.6 del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 che disciplina la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e il rilascio dei relativi diplomi e prevede che *"L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale."* Pertanto, chiede la revisione del punteggio finale assegnato e l'attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione professionale.

Al riguardo, la commissione ritiene che l'istanza del candidato non possa essere accolta e che la valutazione espressa nel verbale n. 12 del 13 ottobre 2022 sia corretta, in quanto nel caso di specie l'esame finale, che abilita all'esercizio della professione è lo stesso esame finale a cui consegue il rilascio del diploma di laurea. Tale esame, come si evince dal certificato di laurea prodotto dal candidato "ha valore di esame di stato e abilita alla professione", ma non costituisce un esame di abilitazione distinto rispetto all'esame di laurea al quale attribuire un punteggio ulteriore. Pertanto, il punteggio previsto dall'articolo 7 comma 4 del bando di concorso non può essere attribuito e il punteggio finale già assegnato al candidato rimane invariato.

La candidata **De Bartolo Stefania** nella mail inviata in data 24 ottobre 2022, ha segnalato il mancato riconoscimento nei suoi confronti, all'interno dell'allegato A1 del verbale 13 datato 14.10.2022, del titolo di preferenza risultante dall'attestazione di lodevole servizio prestato presso la PA, inviato in data 7 giugno, che allega nuovamente in copia alla stessa nota; pertanto, chiede la rettifica della suddetta graduatoria.

In proposito, si rileva che, come si evince dal verbale n. 8 del 3 agosto 2022, il titolo di preferenza del lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, dichiarato e prodotto dalla candidata, è stato valutato positivamente dalla commissione esaminatrice, che ne ha tenuto conto nella formulazione della graduatoria di merito. Infatti, la candidata ha conseguito il punteggio totale di punti **26,25** al pari del candidato Zigrino Cosimo, il quale correttamente la precede in graduatoria per la ragione che risulta in possesso del titolo di preferenza derivante da

Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'istanza di modifica della graduatoria inviata dalla candidata non possa essere accolta, in quanto la stessa è correttamente collocata nella graduatoria di merito, come

formulata nella seduta del 14 ottobre 2022 e allegata al relativo verbale, a cui non va apportata alcuna rettifica.

Il candidato **Loconsole Maurizio** con nota pec del giorno 25 ottobre 2022 ha riscontrato la richiesta di integrazione del titolo di studio di cui all'articolo 7 del bando, inviata in data 27 settembre 2022 da FORMEZ PA su richiesta della commissione. Nella suddetta mail il candidato riferisce di aver letto solo in data 24 ottobre 2022 la comunicazione innanzi indicata, per un guasto tecnico del suo account di posta ed invia, in allegato alla stessa, la certificazione sostitutiva del titolo conseguito, scaricata dal sito web dell'Università "Aldo Moro" di Bari, con annessa prova finale abilitante all'esercizio della professione di tecnico della prevenzione. Al riguardo sottolinea che non esiste un'ulteriore certificazione comprovante l'ammissione e l'autorizzazione all'esercizio della professione, salvo l'iscrizione all'ordine "TSRM-PSTRP", avvenuta dopo la procedura di valutazione della documentazione necessaria all'iscrizione stessa.

La Commissione richiama le determinazioni assunte nel verbale n. 11 del 26 settembre 2022 in cui, tra l'altro, aveva stabilito di acquisire dal candidato Loconsole Maurizio, tramite Formez PA copia della certificazione, con autodichiarazione dell'interessato attestante la conformità all'originale in suo possesso, da cui risulti il superamento di un esame di abilitazione di Stato per la "Iscrizione Albo TSRM – PSTRP (tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie della riabilitazione e della prevenzione)", come previsto dall'art. 7, comma 4, del bando. Quindi, prende atto della certificazione trasmessa dal candidato con la nota pec del 25.10.2022, oltre il termine di 7 giorni, per le motivazioni già espresse.

Dalla suddetta autocertificazione si evince il conseguimento del titolo di dottore in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4).

La Commissione, richiama la valutazione espressa nel verbale n. 9 del 4 agosto 2022 e nel verbale n. 12 del 13 ottobre 2022, in relazione al titolo di abilitazione Iscrizione Albo TSRM - PSTRP (Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie della riabilitazione e della prevenzione), dichiarato dal candidato in domanda, che non risulta conseguito a seguito di superamento di specifico esame di abilitazione di Stato. Come si evince anche dalla documentazione prodotta dal candidato, lo stesso titolo di laurea conseguito all'esito del corso di studi e della prova finale, è abilitante all'esercizio della professione di tecnico della prevenzione.

Pertanto, il punteggio previsto dall'articolo 7 comma 4 del bando di concorso non può essere attribuito e il punteggio finale assegnato al candidato rimane invariato.

La Commissione, all'esito delle valutazioni e delle determinazioni innanzi riportate, da atto che la graduatoria stilata nella seduta del 14/10/2022 e allegata al verbale n. 13 della stessa data, resta invariata e confermata.

I lavori terminano alle ore 16:00 del giorno 11 novembre 2022.

La Commissione dispone la trasmissione, a cura del Presidente, del presente verbale alla Sezione Personale e Organizzazione della Regione Puglia e a Formez PA per gli adempimenti di competenza e per la notifica ai candidati interessati.

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) pagine che, letto e confermato, viene sottoscritto con firma digitale, come segue.

La Commissione:

Il presidente (Dott.ssa Teresa DE LEO)_____

Il componente (Dott. Giovanni FARINACCI)_____

Il componente (Avv. Filippo GIORGIO)_____

Il segretario (Dott.ssa Nicoletta CRAMAROSSA)_____